



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al R.G.Es. 2021 172 ;

Vista la istanza di sospensione ex art.624 bis c.p.c. formulata dal creditore precedente;

Rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti che possono promuovere i singoli atti;

Ritenuto che la conseguente declaratoria di sospensione non richieda, in ragione del peculiare atteggiarsi del principio del contraddiritorio nel processo esecutivo, la preventiva audizione del debitore;

DISPONE

La sospensione della procedura esecutiva per la durata di mesi 24 a far data dal 13/06/2023.

Manda la cancelleria per la comunicazione - a mezzo telefono, fax o posta elettronica - ai nominati ausiliari, tra cui anche il professionista delegato alla vendita, disponendo che non diano ulteriore corso all'incarico conferito.

S.Maria C.V., 13 giugno 2023.

Il G.E.

Dott. Elmelinda Mercurio

